

Edizione di mercoledì 10 Marzo 2021

CASI OPERATIVI

Impianti fotovoltaici ed eolici: spetta il credito d'imposta beni strumentali?
di **EVOLUTION**

ADEMPIMENTI

Ravvedimento per gli errori del modello LiPe del IV trimestre 2020
di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

AGEVOLAZIONI

Società agricole di capitali e la trappola del superbonus
di **Alberto Rocchi, Luigi Scappini**

ACCERTAMENTO

I ricavi "appiattiti" sullo studio di settore legittimano l'accertamento
di **Angelo Ginex**

DICHIARAZIONI

Detrazioni Irpef possibili solo se i pagamenti sono tracciabili
di **Laura Mazzola**

CASI OPERATIVI

Impianti fotovoltaici ed eolici: spetta il credito d'imposta beni strumentali?

di **EVOLUTION**

Master di specializzazione

IL NUOVO PIANO NAZIONALE TRANSIZIONE 4.0

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Gli investimenti in impianti fotovoltaici ed eolici beneficiano del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali?

L'ammissibilità al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali degli impianti fotovoltaici ed eolici deve essere valutata avendo riguardo alle seguenti precisazioni dell'Agenzia delle entrate:

- in materia di super ammortamento contenute al par. 9 della circolare 4/E/2017;
- in materia di iper ammortamento contenute nella circolare Mise n. 177355 del 23.05.2018;
- in materia di credito d'imposta investimenti in beni strumentali ex articolo 1, commi 184-197, L. 160/2019 la risposta all'interpello n. 75 del 02.02.2021.

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



ADEMPIMENTI

Ravvedimento per gli errori del modello LiPe del IV trimestre 2020

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

Seminario di specializzazione

IL PRODOTTO AGRICOLO: DALLA VENDITA DIRETTA ALL'E-COMMERCE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva (Lipe) ha come scadenza naturale **l'ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento**; pertanto, il modello Lipe relativo al **quarto trimestre 2020**, scadeva domenica 28 febbraio 2021, in base alle disposizioni dell'[articolo 21-bis D.L. 78/2010](#). Quando il termine di presentazione della comunicazione scade di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo, quindi la scadenza è slittata a **lunedì 1° marzo 2021**.

Il contribuente può correggere (nei termini) gli errori rilevati nella comunicazione dei dati delle liquidazioni Iva dell'ultimo trimestre, eventualmente già trasmessa, senza applicazione di sanzioni inviando una nuova comunicazione, sostitutiva della precedente, **prima della presentazione della dichiarazione annuale Iva**.

L'[articolo 12-quater D.L. 34/2019](#), modificando l'[articolo 21-bis D.L. 78/2010](#), ha previsto che la trasmissione dei **dati relativi al quarto trimestre** possa, in alternativa, essere effettuata **con la dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto**.

In tal caso occorre compilare il **quadro VP**, presentando la dichiarazione annuale Iva **entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta**.

Qualora il contribuente intenda **inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati** occorre compilare:

- il **quadro VP**, se la dichiarazione è presentata entro febbraio (in tal caso, non va compilato il quadro VH o il quadro VV in assenza di dati da inviare, integrare o correggere relativamente ai trimestri precedenti al quarto);
- il **quadro VH (o VV)**, se la dichiarazione è presentata oltre febbraio.

I soggetti che hanno fruito di **particolari agevolazioni** (sospensione dei termini di adempimenti e versamenti d'imposta) per effetto del verificarsi di eventi eccezionali, **devono comunque indicare nel quadro VH** (qualora debba essere compilato, ovvero nel quadro VP), in corrispondenza dei singoli periodi (mesi o trimestri), **gli importi a debito** risultanti dalle liquidazioni periodiche e dell'acconto.

Decorso il termine del 1° marzo 2021 per la presentazione della LiPe dell'ultimo trimestre 2020 – tramite modello LiPe o quadro VP della dichiarazione annuale Iva – trova applicazione l'[articolo 11, comma 2-ter, D.lgs. 471/1997](#), secondo cui l'**omessa, incompleta o infedele comunicazione è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro.**

La sanzione è **ridotta alla metà (da 250 a 1.000 euro)** se la trasmissione è effettuata **entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita**, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione "corretta" dei dati.

In altri termini **trova applicazione la sanzione amministrativa ridotta**, con un minimo di 250 euro, se il soggetto passivo Iva:

- **non ha trasmesso la comunicazione relativa al quarto trimestre 2020 nei termini** (entro il 1° marzo), ma vi provvede **entro il 16 marzo 2021** (ossia entro i successivi 15 giorni), oppure
- ha presentato la comunicazione nei termini, ma si accorge di aver commesso alcuni errori e provvede a **ritrasmettere una nuova comunicazione entro il 16 marzo.**

Si ricorda che, come chiarito con le **Faq pubblicate sul sito dell'Agenzia delle entrate**, il sistema telematico accoglie eventuali **comunicazioni inviate successivamente alla prima**, per correggere errori od omissioni, anche oltre il termine di scadenza ordinario; **la comunicazione successiva sostituisce quelle precedentemente trasmesse.**

Decorsa la data del 16 marzo 2021, invece, trova applicazione la **sanzione da 500 a 2.000 euro.**

Con la [risoluzione 104/E/2017](#) l'Agenzia delle entrate ha precisato che **trovano applicazione le regole ordinarie dell'istituto del ravvedimento operoso**, dettate dall'[articolo 13, comma 1, lettera a-bis\) e seguenti, del D.lgs. 472/1997](#), con applicazione di una sanzione ridotta **in base al momento in cui interviene la regolarizzazione.**

Pertanto, il contribuente potrà **ravvedersi versando:**

- **1/9 della sanzione** in caso di regolarizzazione **entro 90 giorni;**
- **1/8 della sanzione** in caso di regolarizzazione **entro l'anno successivo;**
- **1/7 della sanzione** in caso di regolarizzazione **entro il secondo anno successivo;**
- **1/6 della sanzione** in caso di regolarizzazione **oltre il secondo anno successivo;**
- **1/5 della sanzione** in caso di regolarizzazione **fino alla notifica dell'atto impositivo.**

La riduzione da ravvedimento va applicata alla **sanzione ridotta alla metà** se la trasmissione “correttiva” è **effettuata entro 15 giorni dalla scadenza ordinaria**, a prescindere dal contestuale versamento della sanzione.

Si segnala, infine, che la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche rappresenta un **adempimento diverso ed autonomo rispetto a quello dichiarativo** ma, comunque, **propedeutico allo stesso**.

In un’ottica di ravvedimento della mancata/parziale/errata effettuazione della comunicazione, **fermo il versamento della sanzione** di cui all'[articolo 11, comma 2-ter, D.Lgs. 471/1997](#), **ridotta per effetto del ravvedimento**, qualora la regolarizzazione intervenga **prima della presentazione della dichiarazione annuale Iva**, è necessario **comunque inviare la comunicazione inizialmente omessa/incompleta/errata**.

Detto obbligo di invio, invece, viene meno laddove la regolarizzazione intervenga direttamente con la dichiarazione annuale Iva ovvero **successivamente alla sua presentazione**.

In particolare, se con la dichiarazione annuale sono inviati/integrati/corretti i dati omessi/incompleti/errati nelle comunicazioni periodiche, è dovuta la sola suddetta sanzione, eventualmente ridotta.

Se, invece, con la dichiarazione annuale le omissioni/irregolarità non sono sanate, ai fini del ravvedimento **occorre presentare una dichiarazione annuale integrativa, versando la sanzione di cui all’articolo 5 D.Lgs. 471/1997**, eventualmente ridotta ai sensi dell’**articolo 13, comma 1, lett. a-bis)** e seguenti del **D.Lgs. 472/1997**, nonché quella di cui all'[articolo 11, comma 2-ter, D.Lgs. 471/1997](#), da versare in misura sempre ridotta a seconda del **momento in cui interviene il ravvedimento** ([risoluzione 104/E/2017](#)).

AGEVOLAZIONI

Società agricole di capitali e la trappola del superbonus

di **Alberto Rocchi, Luigi Scappini**



Anche le **società agricole** hanno la possibilità di sfruttare le opportunità offerte dai **bonus edilizi** in vigore in questo 2021.

Il combinato disposto delle norme, tra proroghe di agevolazioni esistenti e introduzione di nuove forme di incentivo, ha creato **condizioni** particolarmente **favorevoli** per chi intende effettuare **lavori su immobili**, siano essi di natura abitativa o anche, in certi casi, adibiti ad attività produttive.

Ricordiamo però che **alcune misure** restano **confinare** nel ristretto ambito **Irpef** e sono del tutto estranee al mondo delle società di capitali.

Pertanto, le **società agricole** costituite sotto forma di **Srl**, **non** potranno sfruttare:

- il c.d. **superbonus** del 110% su lavori di efficientamento energetico, consolidamento statico e messa in sicurezza dal rischio sismico;
- detrazione per ristrutturazioni edilizie di cui all'[articolo 16-bis, comma 1, Tuir](#);
- **bonus mobili**;
- **bonus verde**,

mentre **potranno accedere** alla stregua di tutti gli altri soggetti a:

- **ecobonus** per spese di riqualificazione energetica;
- **sismabonus** per interventi di messa in sicurezza dal rischio sismico;
- **bonus facciate**.

Questi ultimi interventi potranno riguardare **tutti gli immobili**, a prescindere dalla destinazione catastale e dall'utilizzo in capo alla società.

Per quanto riguarda gli **incentivi** riservati alle **persone fisiche**, nello specifico il **superbonus**

110%, è ipotizzabile che le **Srl agricole** possano **indirettamente** ottenere il beneficio sugli **immobili abitativi** da esse **posseduti**, allorquando ne **trasferiscano** il **possesso** a **persone fisiche** (non necessariamente soci).

Simile operazione trova legittimazione normativa nell'[articolo 2 D.Lgs. 99/2004](#) con cui, infatti, il Legislatore, nell'intento di attenuare quel principio di "esclusività" che costituisce l'essenza stessa della società agricola, stabilisce che **non costituiscono distrazione** dall'**esercizio esclusivo dell'attività agricola**:

- la **locazione**;
- il **comodato**;
- l'**affitto**

di "**fabbricati ad uso abitativo**", fissando un limite quantitativo al risvolto monetario di tali operazioni poiché i ricavi non possono superare l'ammontare del 10% dei ricavi complessivi.

La prospettata situazione, ben **si coniuga** con le regole del superbonus da ultimo ribadite nella [circolare 30/E/2020](#), dove l'Agenzia delle entrate ha **confermato** che i soggetti **beneficiari** possono **detenere** l'**immobile** anche in base a un **contratto di locazione** (finanziaria o non) ovvero in base a un **comodato** regolarmente **registrato**.

Va da sé che deve essere riscontrabile il **consenso** all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Nondimeno, nella pratica, può accadere che a voler beneficiare dell'agevolazione sull'abitativo della **Srl agricola** sia **uno dei soci** della società.

In questo caso è plausibile ritenere che l'**attribuzione** del possesso possa aver luogo **a titolo gratuito**, ad esempio a mezzo di **comodato**.

Riteniamo che, in questo caso, al di là del disposto dell'[articolo 2 D.Lgs. 99/2004](#) poc'anzi citato, la **compatibilità** dell'operazione con lo **status** di **società agricola** debba essere **valutata in modo complessivo**.

Senza entrare troppo nei dettagli, ricordiamo che la **norma derogatoria** era stata emanata per **far fronte** a quelle frequenti **situazioni** in cui nel fondo coltivato ci sono **uno o più fabbricati abitativi** la cui **cura o manutenzione** potrebbe risultare troppo onerosa per la società agricola, nonché **estranea** al suo **progetto imprenditoriale**.

Si tratta quindi sempre di **contesti residuali** scevri da intenti speculativi, da esaminare con molta attenzione per evitare di incorrere nella sanzione, estrema, della **perdita dei requisiti di società agricola**, con tutte le conseguenze che potrebbe comportare.

Solo, quindi, dopo attenta analisi della situazione si può stabilire la **liceità** dell'atto con cui **la**

società agricola concede al socio il godimento gratuito del fabbricato abitativo perché questi possa sfruttare il superbonus.

Ma a causare un parallelo **effetto negativo**, è l'applicazione di un'altra norma: l'[articolo 67, comma 1, lettera h-ter\), Tuir](#), con cui il Legislatore ha **previsto**, per i **soggetti** che **ricevono** in **godimento beni aziendali**, la **tassazione** di un **reddito** diverso determinato **confrontando** il **minor corrispettivo pattuito** e il **valore di mercato del diritto di godimento** e, **per il soggetto concedente i beni in godimento, l'indeducibilità dei relativi costi sostenuti**.

Come chiarito dalla [circolare 24/E/2012](#), la norma trova **applicazione** nei confronti:

- dell'**imprenditore individuale**;
- delle **società di persone** (Snc e Sas);
- delle **società di capitali** (Spa, Srl, Sapa);
- delle **società cooperative**;
- delle stabili organizzazioni di società non residenti;
- degli enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale.

Dal lato dei **soggetti utilizzatori**, vengono **colpiti dalla tassazione** per l'utilizzo gratuito del bene sociale:

- a) i **soci, residenti e non residenti** nel territorio dello Stato, di società e di enti privati di tipo associativo residenti che svolgono attività commerciale;
- b) i **familiari, residenti e non residenti** nel territorio dello Stato, dell'imprenditore individuale residente nel territorio dello Stato;
- c) il soggetto residente e non residente (cfr. [articolo 23, comma 1, lettera f, Tuir](#)) che nella sfera privata utilizza in godimento beni della sua impresa commerciale residente nel territorio dello Stato.
- d) i familiari, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, dei soggetti di cui alla lettera a).

Ne consegue, quindi, che il **socio di Srl agricola** dovrà portare a **tassazione** il **valore normale** del **canone di affitto** dell'immobile a lui concesso dalla società.

Tale effetto si produce **anche** nel caso di **società agricole di persone** costituite sotto la forma di Sas o Snc.

Al contrario, la **società semplice non rientra** nel campo di applicazione della norma, come chiarito dalla sopra citata [circolare 24/E/2020](#).

ACCERTAMENTO

I ricavi “appiattiti” sullo studio di settore legittimano l'accertamento

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

VERIFICHE FISCALI: CONTESTAZIONI IN TEMA DI TRANSFER PRICING, STABILE ORGANIZZAZIONE ED ESTEROVESTIZIONE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

In caso di **accertamento** fondato non solo sugli **studi di settore**, ma anche su **altri e prevalenti indici** rivelatori dell'esistenza di un'operatività economica non dichiarata, è legittima, anche in **assenza di contraddittorio** con il contribuente, la **rideterminazione dei ricavi congrui ma appiattiti** sugli studi di settore, applicando al costo del venduto la **percentuale di ricarico** media aziendale rilevata all'esito della verifica fiscale.

È questo il principio sancito dalla **Corte di Cassazione** con **ordinanza n. 6474**, depositata ieri **9 marzo**, la quale consolida quel filone giurisprudenziale secondo cui il fatto che l'accertamento sia basato sullo **studio di settore** non esclude che esso possa trovare **anche altre giustificazioni** come, ad esempio, riscontrate **irregolarità contabili** o la ritenuta **antieconomicità** della gestione aziendale (cfr., [Cass. Ord. 5.12.2019, n. 31814](#)).

La fattispecie in esame prende le mosse dalla notifica di un avviso di **accertamento analitico-induttivo**, basato **anche** sugli **studi di settore**, ad un imprenditore esercente l'attività di bar con annessa rivendita di giornali, generi di monopolio e ricevitoria, con il quale l'amministrazione finanziaria aveva **rettificato la dichiarazione** da questi presentata ai fini Irpef, Irap e Iva in relazione al periodo di imposta 2006.

A seguito di **impugnazione** dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale, in **parziale accoglimento** delle ragioni avanzate dal contribuente, **il reddito di impresa rideterminato in via induttiva dall'Ufficio veniva ridotto del 70 per cento**.

L'Agenzia delle entrate proponeva **appello**, ma la Commissione tributaria regionale della Lombardia, in riforma della sentenza gravata, annullava integralmente l'atto, assumendo che **l'accertamento compiuto dall'amministrazione finanziaria, essendo basato sugli studi di settore, avrebbe dovuto essere condotto nel rispetto del principio del contraddittorio con il contribuente**.

Inoltre, ad avviso dei giudici di appello, l'Ufficio aveva determinato la **percentuale di ricarico** utilizzando un **campione merceologico contestato** dal contribuente, perché acquisito **senza un preventivo riscontro in magazzino**, e ponendo a base del calcolo i **dati del 2010**, pur riferendosi l'accertamento all'anno 2006 ed escludendosi che la percentuale di ricarico rimanga **costante nel tempo**.

Pertanto, l'Agenzia delle entrate proponeva **ricorso in Cassazione** affidato ad otto motivi, cui resisteva il contribuente con controricorso.

Tra gli altri motivi, si contestava la **violazione e falsa applicazione** del combinato disposto degli [articoli 62-sexies L. 331/1993](#), [10 L. 146/1998](#) e [39 D.P.R. 600/1973](#), in quanto la CTR della Lombardia, muovendo dal presupposto che l'accertamento fosse basato sugli **studi di settore**, aveva affermato la **nullità dell'atto impositivo** per non essere stato preceduto da una fase di **contraddittorio endoprocedimentale** con il contribuente.

Ebbene, la Corte di Cassazione, ritenendo **fondato tale motivo**, ha evidenziato come nella specie non si fosse al cospetto di un avviso di accertamento basato prevalentemente sugli studi di settore, ma di un **avviso di accertamento analitico-induttivo che aveva tratto soltanto spunto dagli studi di settore**.

A tal proposito, è stato infatti evidenziato che: *"Risulta ... che l'Ufficio, avendo ritenuto **sospetto il fatto che i ricavi dichiarati dal contribuente fossero risultati congrui, ma "appiattiti" sugli studi di settore**, li ha rideterminati applicando al costo del venduto la percentuale di ricarico media aziendale rilevata all'esito della verifica"*.

D'altronde, come già chiarito dalla Suprema Corte, il dato che l'accertamento sia basato sullo **studio di settore** non esclude che esso possa trovare **anche altre giustificazioni** (cfr., [Cass. Ord. 5.12.2019, n. 31814](#); [Cass. Ord. 19.03.2019, n. 15344](#)).

Inoltre, è stato precisato che un **accertamento tributario** può dirsi basato su uno **studio di settore** soltanto quando trovi in esso il suo **fondamento prevalente**. Tanto non si verifica *"quando, come nella specie, all'esito dell'accertamento mediante studi di settore siano emerse incongruenze nella contabilità di impresa che abbiano indotto l'Ente accertatore ad approfondire l'analisi, riscoprendo **altri, e prevalenti, indici rivelatori dell'esistenza di una operatività economica non dichiarata**"*.

Di qui, pertanto, l'affermata possibilità di procedere, **anche in assenza di contraddittorio** con il contribuente, alla **rideterminazione dei ricavi congrui ma "appiattiti" sugli studi di settore**, applicando al costo del venduto la **percentuale di ricarico** media aziendale rilevata all'esito della verifica fiscale.

Per quanto concerne quest'ultimo punto, i giudici di vertice hanno altresì richiamato l'orientamento secondo cui le **percentuali di ricarico**, accertate con riferimento ad un **determinato anno fiscale**, costituiscono **validi elementi indiziari**, da utilizzare secondo i **criteri**

di razionalità e prudenza, per ricostruire i dati corrispondenti relativi ad **anni precedenti o successivi** (cfr., [Cass. Sent. 29.12.2016, n. 27330](#)).

Sulla scorta di tali argomentazioni, la Corte di Cassazione ha quindi **accolto il ricorso del Fisco**, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Lombardia in diversa composizione.

DICHIARAZIONI

Detrazioni Irpef possibili solo se i pagamenti sono tracciabili

di **Laura Mazzola**

Seminario di specializzazione

LE PROCEDURE PER L'AVVIO DELL'ATTIVITA' D'IMPRESA: ADEMPIMENTI TELEMATICI ED ENTI COINVOLTI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Dall'anno d'imposta 2020 le **detrazioni dall'imposta sul reddito delle persone fisiche lorda**, nella misura del **19 per cento**, è possibile solo a condizione che l'onere sia sostenuto con **versamento bancario o postale**, ovvero **altri sistemi di pagamento tracciabili**.

In particolare, l'[articolo 1, comma 679](#), della **Legge di bilancio per il 2020**, prevede quanto segue:

“Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dell'imposta lorda nella misura del 19% degli oneri indicati nell'articolo 15 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241”.

Pertanto, la disposizione subordina le detrazioni fiscali, collegate alle spese e agli oneri indicati nell'**articolo 15 Tuir**, all'obbligo di **pagamento con mezzi tracciabili**, quali:

- **versamento bancario o postale;**
- **altri sistemi di pagamento** previsti dall'[articolo 23 D.Lgs. 241/1997](#).

In particolare, il contribuente deve effettuare i pagamenti degli oneri e delle spese mediante **versamenti bancari o postali**, con **ricevute bancomat**, **bollettini postali**, **Mav** o **pagamenti con PagoPA**.

L'utilizzo di tali modalità può essere dimostrato attraverso **prova cartacea della singola transazione o pagamento**.

In mancanza, l'**utilizzo del mezzo di pagamento “tracciabile”** può essere documentato mediante **l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale**, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.

Tra le spese e gli oneri da detrarre solo a seguito di pagamento “tracciabile” rientrano, a titolo non esaustivo:

- gli **interessi passivi**, e relativi accessori, corrisposti **in dipendenza di mutui ipotecari** contratti per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;
- i **compensi pagati ai soggetti di intermediazione immobiliare** in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;
- le **spese sanitarie**;
- le **spese veterinarie**;
- le **spese funebri**;
- le **spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria**;
- le **spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado** del sistema nazionale di istruzione;
- i **premi per assicurazioni** aventi per oggetto il rischio morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento;
- le **erogazioni liberali**;
- le spese sostenute per l'**iscrizione annuale** e l'**abbonamento**, per i ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni, **ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi**;
- i **canoni di locazione** derivanti dai contratti di locazione stipulati dagli **studenti iscritti ad un corso di laurea**;
- i **canoni di locazione per unità immobiliari ad abitazione principale**;
- le **spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza**.

Il successivo [comma 680](#), dell'articolo unico, della Legge di bilancio per il 2020, prevede, però, due **eccezioni** alla regola generale del pagamento con strumenti tracciati. In particolare, possono continuare ad essere **pagati in contanti**:

- gli **acquisti di medicinali e di dispositivi medici**;
- le **prestazioni sanitarie** rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al servizio sanitario nazionale.